



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422412466

E-Mail : posta@ordinefarmacistitrevise.it – ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitrevise.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201600618

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 34 del 20/06/2016 CONTRIBUTI ENPAF - Modifica della durata del periodo di disoccupazione involontaria

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia, ha approvato la deliberazione del Consiglio nazionale dell'Enpaf che prevede il prolungamento **da 5 a 7 anni** del periodo massimo di contribuzione ridotta o di solidarietà per gli iscritti che si trovano in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria, iscritti all'ufficio provinciale del lavoro.

La modifica, introdotta a giugno 2016 con effetto dal 1° gennaio 2016, esclude la possibilità di un'applicazione retroattiva per gli anni precedenti e, su espressa richiesta dei ministeri vigilanti, **ha un'efficacia limitata al triennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018.**

In proposito è necessario fare una importante precisazione: la modifica è intervenuta dopo l'elaborazione delle liste dei contribuenti 2016, pertanto ne consegue che i MAV sono stati spediti agli iscritti con le aliquote previste a regolamento previgente, e dunque ancora con il periodo massimo di cinque anni. In seguito alla attuale modifica le quote verranno adeguate con sgravio d'ufficio per i soggetti aventi diritto (ossia gli iscritti ai quali il periodo massimo di cinque anni è scaduto nel corso del 2015) e poste in riscossione con la seconda emissione dei bollettini prevista con scadenza novembre 2016.

Un altro aspetto è quello che riguarda gli iscritti che pur conservando la condizione di disoccupati temporanei e involontari abbiano tuttavia già nel 2014 (o in anni precedenti) terminato il periodo di cinque anni e siano tutt'ora iscritti assoggettati alla aliquota del 50%, per essi la modifica regolamentare non prevede alcun recupero retroattivo, dunque, al fine di beneficiare dell'allungamento del periodo, (ulteriori due anni) dovranno presentare domanda di riduzione entro il termine di decadenza previsto al 30 settembre 2016.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Lucia Sartori

LA PRESIDENTE

Maria Cama